



## AREA DEL DIRITTO PRIVATO

### CASO IN MATERIA DI

#### **“LA RESPONSABILITÀ DELL’APPALTANTE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO”**

**16 giugno 2025**

**Relatore: avv. Francesco Rossi**

*Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova*

Tizio, dopo anni di sacrifici, in data 29.12.2023 acquistava una villetta situata nel Comune di Padova.

Per rendere abitabile la villetta acquistata erano necessari importanti lavori di ristrutturazione. In particolare, tali lavori avrebbero dovuto riguardare il rifacimento del tetto, il rinforzo di alcune pareti interne, nonché l’intero rifacimento dell’impianto elettrico ed idraulico.

L’esecuzione dei lavori di ristrutturazione veniva affidata da Tizio alla società specializzata in lavori edili Ristrutturazioni S.r.l., mediante il contratto di appalto sottoscritto in data 10.01.2024.

Siffatto contratto di appalto prevedeva specificamente che talune lavorazioni, quali ad esempio la realizzazione dell’impianto idraulico e dell’impianto elettrico, potessero essere oggetto di subappalto da parte della società appaltatrice Ristrutturazioni S.r.l., previa autorizzazione da parte del committente Tizio. L’appaltatrice Ristrutturazioni S.r.l. si impegnava inoltre a tenere indenne il committente Tizio da ogni pretesa risarcitoria che dovessero vantare le eventuali imprese subappaltatrici affidatarie di parte dei lavori di ristrutturazione.

In applicazione della clausola appena citata, previa autorizzazione da parte del committente, Ristrutturazioni S.r.l. affidava in subappalto i lavori di rifacimento dell’impianto elettrico della villetta alla società Elettrica S.r.l.

La Ristrutturazioni S.r.l. iniziava i lavori di ristrutturazione procedendo a scavare al piano

terra le canalette in cui alloggiare le tubazioni dell'impianto idraulico.

Contemporaneamente a quest'ultima lavorazione, venivano eseguiti i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico affidati a Elettrica S.r.l.

In data 27.04.2024, Sempronio, dipendente di Elettrica S.r.l., doveva predisporre l'alloggio per una lampada collocata a circa 3 metri di altezza su una parete interna del piano terra della villetta. Per eseguire tale lavorazione, Sempronio utilizzava un trabattello mobile collocato in corrispondenza della lavorazione da eseguire.

Mentre Sempronio si trovava in cima al trabattello, nel corso della lavorazione che egli stava eseguendo una delle ruote del trabattello finiva in una delle canalette scavate da Ristrutturazioni S.r.l., provocando il rovesciamento del trabattello e la caduta di Sempronio.

Accompagnato immediatamente in ospedale, veniva riscontrata una grave frattura alla gamba sinistra, che necessitava l'esecuzione di molteplici interventi chirurgici.

In data 25.05.2025, l'Inail riconosceva a Sempronio una diminuzione permanente dell'integrità psicofisica pari al 22% con costituzione della relativa rendita.

Sottoposto a visita medico legale di un consulente di parte, veniva accertato un danno biologico permanente di grado pari al 30% e un'inabilità temporanea al lavoro per complessivi 12 mesi.

Sempronio proponeva quindi ricorso dinanzi al Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, per veder accertata la responsabilità solidale della datrice di lavoro Elettrica S.r.l., dell'appaltatrice Ristrutturazioni S.r.l. e del committente Tizio, nonché per la condanna in solido dei convenuti al versamento, in ragione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, del complessivo importo di euro 250.000,00.

Il candidato illustrò le questioni sottese al caso in esame e valutò le differenti strategie difensive utili a tutelare i soggetti coinvolti nella vicenda.